



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale di Napoli**  
**Sezione specializzata in materia d'impresa**

Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Leonardo Pica

Presidente

dott.ssa Caterina di Martino

Giudice rel. ed est.

dott. Adriano Del Bene

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g.21158/2021 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])  
[REDACTED] rappresentati e difesi disgiuntamente e congiuntamente dagli Avv.ti Fabio Caiazzo (C.F. CZZFBA79H18G795K) e Nicola Di Palma (C.F. DPLNCL73S26G190Q), con studio in Sant'Anastasia (NA), alla Via Pomigliano n. 2 – Condominio S. Francesco Saverio

**Attori**

**contro**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Convenuta**

**Oggetto:** impugnativa di delibera assembleare

**Conclusioni:**

**per gli attori:** dichiarare la nullità della delibera assembleare per assenza assoluta di informazione ai sensi dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c.; ordinare all'amministratore in carica l'iscrizione del dispositivo della emananda sentenza nel registro delle imprese; condannare la convenuta al pagamento del compenso e delle spese del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari;

**per la convenuta:** rigettare la domanda e condannare gli attori ex art. 96 c.p.c.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 30.7.2021 [redacted] hanno adito l'intestato Tribunale deducendo di essere soci del gruppo [redacted] s.r.l.; che in data 15.7.2020 si riuniva l'assemblea dei soci che deliberava: la riduzione del capitale sociale ad € 2.455.963,00 al fine di ripianare le perdite subite, con contestuale modifica dell'art. 6.1. dello Statuto; l'aumento del capitale sociale ad € 3.645.963,00, con € 1.200.000,00 offerto in opzione ai soci proporzionalmente alle rispettive quote e senza sovrapprezzo, da sottoscrivere entro e non oltre 30 giorni dalla data di delibera, con ulteriori 30 giorni per l'eventuale inoptato da parte dei soci che ne avessero fatto richiesta all'atto della sottoscrizione, stabilendosi che, decorso tale termine, l'aumento sarebbe stato limitato alla sola porzione sottoscritta (cd. scindibilità); che la delibera veniva assunta senza la previa convocazione degli attori i quali, se notiziati, avrebbero espresso il loro dissenso per poter recedere dalla convenuta compagine sociale; che in data 17.3.2021, gli istanti costituivano in mora [redacted] s.r.l., evidenziando l'invalidità della delibera del 15.7.2020 per assenza assoluta di informazione, cui seguiva il riscontro dell'11.6.2021, con cui si sosteneva la correttezza del percorso decisionale della convenuta, negando, pertanto, agli istanti la possibilità di recedere dalla società suindicata; che con nota del 6.7.2021, gli istanti sollecitavano la trasmissione degli avvisi di convocazione – asseritamente inviati -, ma senza esito alcuno.

Tanto premesso deducevano che la grave irregolarità del processo deliberativo determinava la nullità della delibera assembleare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479 *ter* comma 3 c.c. e concludevano come in epigrafe.

Si costituiva la società convenuta che eccepiva che lo Statuto societario prevedeva che le convocazioni delle assemblee potevano essere effettuate: a) con lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento; b) con lettera semplice inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, da restituirsi da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; c) con messaggio telefax o di posta elettronica, inviato almeno otto giorni prima della data dell'adunanza; era previsto, inoltre, che i soci dovevano, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento; che le convocazioni dei soci [redacted] o erano sempre state trasmesse con e-mail ordinaria all'indirizzo comunicato dai soci, [redacted] che la convocazione all'adunanza della precedente assemblea dei soci del 25.6.2020 con prosecuzione al giorno 26.6.2020 era avvenuta attraverso l'invio della convocazione all'indirizzo indicato e che [redacted] aveva preso personalmente parte

all'assemblea anche per delega di [REDACTED]; che nelle delibere del giorno 25.6.2020 ed il prosieguo della stessa avvenuto il successivo giorno 26.6.2020 si era proceduto in relazione al punto 7) all'ordine del giorno a deliberare *“Un versamento in conto capitale da parte dei soci di complessivi € 1.007.500,00 distribuito secondo la disponibilità offerta da ciascun socio, giusto elenco allegato e sottoscritto, nel precipuo intento di provvedere, in una ormai prossima assemblea sociale, ad aumentare il capitale della società a fronte delle perdite che la società stessa andrà a formalizzare in conseguenza delle chiusure di bilancio delle sue partecipate. Al contempo autorizza l'amministratore ad utilizzare le somme per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla delibera precedente”*; che quanto deliberato all'adunanza dell'assemblea soci del giorno 25.6.2020 proseguita il successivo giorno 26.6.2020 era stato poi formalizzato con delibera notarile del 15.7.2020 il cui contenuto era in gran parte sovrapponibile con il deliberato del 25/26.6.2020; che gli attori pertanto avevano già contezza precisa del contenuto sostanziale della stessa atteso che il deliberato del 25/26.6.2020 era stato riportato nel verbale notarile del 15.7.2020; che la presenza di [REDACTED] all'adunanza del 25.6.2020 forniva la prova che l'indirizzo e-mail [REDACTED] era un indirizzo utile e valido per la convocazione dei soci all'adunanza dell'assemblea; che anche per l'adunanza del 15.7.2020 la convocazione era intervenuta attraverso l'invio in data 7.7.2020 della e-mail all'indirizzo comunicato dagli attori come risultante dalla certificazione allegata; che pertanto la convocazione era stata ritualmente spedita all'indirizzo indicato dai soci, e la domanda era infondata.

Chiesti e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 14.11.2023 veniva riservata in decisione al Collegio con i termini ex art. 190 c.p.c.

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

In punto di diritto l'impugnazione delle delibere assembleari è caratterizzata, con inversione dei principi comuni ( art. 1418 e art. 1441 c.c.) dalla regola generale della annullabilità ( art. 2377 c.c.), con riferimento alle delibere adottate in violazione di legge o dell'atto costitutivo.

La previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell'oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, risultando dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, nonché quando sia stata omessa la convocazione dell'assemblea o nel caso di mancanza del verbale.

Per le società a responsabilità limitata l'art. 2479 ter, comma 3, c.c. prevede la nullità delle decisioni con oggetto illecito o impossibile o prese in assoluta assenza di informazione.

Secondo costante e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito ( cfr. Cass. SSUU 14 ottobre 2013 n. 23218, Cass. Civ. 16 settembre 2019, n. 22987; Tribunale Bologna Sez. spec. in materia d'impresa del 20 maggio 2022, Tribunale Milano 30 marzo 2017; Tribunale Milano 19 dicembre 2016; Tribunale Roma Sez. spec. in materia di imprese 17 ottobre 2016; Tribunale Milano 13 dicembre 2012; Tribunale Napoli 6 febbraio 2009) l'omessa convocazione del socio costituisce causa di nullità della delibera assembleare in quanto assunta in totale carenza di informazione del socio pretermesso.

Si è infatti affermato che il disposto dell'art. 2479 ter comma 3 c.c. nella parte in cui considera le decisioni prese "in assoluta assenza di informazioni" non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo.

L'impugnativa delle delibere è soggetta ad un termine di decadenza: in caso di delibera non conforme alla legge o allo statuto può essere proposta entro 90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci; in caso di delibere nulle, entro tre anni dalla trascrizione.

Possono essere impugnate senza limiti di tempo le delibere che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite ( art.2479 ter c.c.).

Con riferimento alle delibere di aumento di capitale o riduzione del capitale ai sensi dell'art. 2445 c.c. l'art. 2379 ter c.c. prevede termini diversi per l'impugnativa: 180 giorni dalla iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale nel registro delle imprese o 90 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui è stata approvata e anche parzialmente eseguita la delibera.

Nel caso di specie parte convenuta nulla ha eccepito sul punto e dalla documentazione depositata agli atti non è emersa la circostanza della approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, pertanto l'impugnativa deve ritenersi proposta tempestivamente.

Passando all'esame del merito, ad avviso del Collegio la delibera impugnata è nulla per omessa convocazione dei soci.

L'art. 2479 bis comma 1 c.c. demanda all'atto costitutivo della società la determinazione delle modalità di convocazione dell'assemblea dei soci. In assenza di determinazioni statutarie, la norma prevede che la convocazione va effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.

L'avviso di convocazione assume la funzione di informare il socio della fissazione della prossima adunanza e dell'oggetto della discussione, così da consentirgli l'esercizio del diritto di intervento e di voto.

Tanto premesso nello Statuto della ██████████ (cfr. allegato all'atto di citazione), all'art. 12.1.4 si legge "Si potrà scegliere come mezzo di convocazione, alternativamente uno dei seguenti : a)

*lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali o equiparati, fornita di avviso di ricevimento; lettera semplice inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; c) messaggio telefax o di posta elettronica, inviato almeno otto giorni prima della data dell'adunanza; i soci dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento".*

Va osservato che, ove il socio agisca in giudizio per far valere l'invalidità di una delibera assembleare, incombe sulla società convenuta l'onere di provare che tutti i soci siano stati tempestivamente avvisati della convocazione (cfr. Tribunale Roma, Sez. spec. Impresa, 15.06.2015, n. 13061) intesa quale presupposto per la regolare costituzione dell'assemblea, mentre resta a carico dell'istante la dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontà della medesima. In particolare, non può essere addossata al socio che deduca l'invalidità dell'assemblea, la prova negativa dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione, anche se la prova gravante sulla società può essere fornita anche mediante presunzioni. L'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario è a carico del mittente, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell'impossibilità di conoscere l'atto per fatti a lui non imputabili.

In punto di fatto dalla documentazione depositata dalla società all'atto della costituzione è emersa la prova della spedizione dell'avviso di convocazione dell'assemblea in data 7.7.2020, dunque nel rispetto del termine di otto giorni prima della data dell'adunanza, ma non vi è ricevuta di consegna. La società avrebbe infatti dovuto documentare l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione nella casella di posta elettronica dei destinatari.

Inoltre, secondo la previsione statutaria, i soci avrebbero dovuto confermare per iscritto, entro la data dell'assemblea, di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento; pertanto la convocazione poteva ritenersi correttamente effettuata solo in presenza del riscontro che i soci avrebbero dovuto fornire anche utilizzando lo stesso mezzo di trasmissione.

A tanto si aggiunga che l'avviso di convocazione è stato spedito ad un indirizzo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che, per stessa ammissione della società, non è l'indirizzo degli attori ma di una società di cui gli attori sono soci ( circostanza documentata dalla visura camerale depositata dalla convenuta all'atto della costituzione in giudizio).

La società convenuta ha rappresentato che la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 25.6.2020 è stata inviata allo stesso indirizzo mail ed è stata utilmente recapitata agli attori, vista la partecipazione degli stessi ( uno personalmente, l'altro per delega) alla precedente assemblea.

Pur volendo ritenere che i soci siano stati utilmente convocati all'indirizzo contestato, non vi è però la prova che l'avviso di convocazione per l'assemblea del 15.7.2020 sia regolarmente pervenuto allo stesso indirizzo, in quanto manca la ricevuta di consegna o il riscontro dei soci con l'indicazione della data di ricevimento.

Alla luce delle osservazioni che precedono, devono ritenersi irrilevanti sia il disconoscimento delle ricevute di accettazione dell'avviso, sia i mezzi istruttori articolati.

La domanda va pertanto accolta e la delibera del 15.7.2020 impugnata va dichiarata nulla in quanto adottata in assenza assoluta di informazione ex art. 2479 ter, comma 3, c.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi anticipatari, pro quota ed in parti uguali.

Le spese sono liquidate in applicazione del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi al valore indeterminabile di bassa complessità con riferimento ai minimi tabellari per ciascuna fase dell'attività difensiva).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:

- a) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la nullità della delibera assunta dall'assemblea dei soci della ██████████ s.r.l. in data 15.7.2020;
- b) Condanna la ██████████ s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in euro 601,00 per spese ed euro 3810,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a con distrazione in favore degli Avv.ti Fabio Caiazza e Nicola Di Palma dichiaratisi anticipatari.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24.1.2024

Il Giudice relatore  
dott.ssa Caterina di Martino

Il Presidente  
dott. Leonardo Pica